ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

"Associazione Italiana Guide di Bagni di Foresta-ABF"

Addì 8 gennaio 2022 in Massimo Visconti – Novara in Via Vianelle 34 si sono riuniti alle ore 17.00 per costituire un'associazione professionale senza scopo di lucro i seguenti cittadini denominati Soci Fondatori:

n	nome e cognome	Dati anagrafici e Indirizzo	Codice Fiscale
1	Matteo Vola	Nato a Domodossola il 11/04/1982 residente in Via Vianelle 34, 28040 Massimo Visconti (NO)	VLOMTT82D11D332U
2	Patrizia Schiavina	Nata a Bologna il 09/10/1955 Residente in Via Olivetta 30, 40037 Sasso Marconi (BO)	SCHPRZ55R49A944I
3	Cristina Tosi	Nata a Pistoia il 11/05/1965 Residente in Via Arno 6, 5100 Pistoia	TSOCST65E51G713L
4	Anna Pugliese	Nata a Trieste il 21/04/1970 Residente in Via Dei Panzera 19 34100 Trieste	PGLNNA70D61L424D
5	Stefania Furlan	Nata a Pieve di Cadore BL il 27/01/1990 Residente in Via Magenta 8, 32026 Borgo Valbelluna (BL)	FRLSFN90A67G642X
6			
7			
8			
9			
10			
11			

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. Matteo Vola e nominano Segretario il Sig.ra Cristina Tosi

I presenti soci fondatori costituiscono con il presente atto l'Associazione "Associazione Italiana Guide di Bagni di Foresta" con sede nazionale legale in Massimo Visconti (NO) alla Via Vianelle 34 presso la residenza del presidente

e sedi regionali in

- Emilia Romagna (vice presidente)

- Friuli Venezia Giulia c/o Stazione di Terapia Forestale

L'Associazione è retta dallo Statuto, composto dai suoi 27 articoli, di cui si dà lettura ai presenti e si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I Soci Fondatori costituiscono il primo nucleo degli soci. Gli stessi nominano Matteo Vola quale Presidente dell'Associazione ed eleggono, per due anni, il Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, composto come di seguito indicato:

nome e cognome	carica	firma
Matteo Vola	Presidente	
Patrizia Schiavina	Vice-Presidente	
Cristina Tosi	Tesoriera/Segretaria	
Anna Pugliese	Consigliere	
Stefania Furlan	Consigliere	

I presenti approvano la seguente norma transitoria: si possono iscrivere entro il 2022 come soci ordinari tutti gli interessati in possesso dell'Attestato di Guida di Forest Bathing o Guida di Bagni di Foresta"

Alle ore 19,00 si chiude il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto:

Massimo Visconti (NOVARA)....., 8 gennaio 2022

Il Presidente
Matteo Vola

Il Segretario
Cristina Tosi

STATUTO

"**A**ssociazione Italiana Guide di **B**agni di **F**oresta" – **ABF**

COSTITUZIONE, DURATA, SEDE, SCOPI E FINALITA'

Art. 1 Costituzione, denominazione e durata

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa vigente si è costituita l'" Associazione Italiana Guide di Bagni di Foresta " abbreviabile (o con sigla) ABF (di seguito chiamata "Associazione").
2. Per Bagni di Foresta, Forest Bathing (in inglese) e Shinrin-yoku (nell'originale giapponese) si intende : " immergersi nell'atmosfera della foresta, farne esperienza attraverso tutti e cinque i sensi" (Li, 2018 pag. 18) "visitare foreste e boschi per scopi di relax e ricreazione, respirando sostanze organiche volatili, chiamate fitoncidi (olii essenziali di legno), che sono VOC antimicrobici derivati dagli alberi" (Li 2010, pag. 9), ovvero come, in generale, "assorbire l'atmosfera della foresta" (Tsunetsugu et al 2010, p. 27), ovvero "assorbire l'atmosfera della foresta attraverso tutti i nostri sensi" (Selhub e Logan, 2012, p.18).
3. L'ABF è una libera associazione professionale di categoria senza scopo di lucro, apartitica, apolitica, aconfessionale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei suoi aderenti.
4. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici, sulla dialettica e sull'osservanza dei principi deontologici. Il presente Statuto consente l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita e all'attività dell'Associazione stessa nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.
5. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha una sede nazionale e potrà costituire uffici, rappresentanze o sedi regionali in Italia o all'estero previa delibera del consiglio direttivo. Essa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio, nazionale e anche all'estero.
2. La variazione della sede non costituisce modifica del presente statuto e potrà essere deliberata in sede di Assemblea dei soci.

Art. 3 Definizione del Profilo Professionale

1. E' guida di Bagni di Foresta (Forest Bathing) chi conduce persone singole o gruppi in ambienti naturali, specie forestali, per un tempo di minimo 2 ore, facilitando l'attivazione di tutti i sensi e utilizzando una modalità lenta e consapevole per decelerare i ritmi e favorire la connessione individuale con la natura e il benessere psicofisico.

2. Rientrano tra le attività di Guide di Bagni di Foresta

   - la conduzione di Bagni di Foresta;
   tutte le attività che consentano di entrare in sintonia con la natura usando tutti i sensi e diverse metodologie;
   - l'accompagnamento nella natura e in particolare nelle foreste di tutte le tipologie di utenti con particolare attenzione all'inclusione allo scopo di facilitarne la connessione con la natura;
   - l' individuazione di itinerari, sentieri e tracciati escursionistici/turistici già esistenti che si addicano all'attività eventualmente curandone anche la cartellonistica per la creazione di percorsi auto-guidati;
   - la promozione e diffusione di sani stili di vita e della protezione degli ambienti naturali specie di quelli boschivi;
   - la progettazione e l'accompagnamento di interventi di Bagni di Foresta in collaborazione con il corpo insegnante di scuole di ogni ordine e grado
   - la collaborazione con Enti e Istituzioni così come con privati, associazioni e imprese per la diffusione di quanto oggetto della propria professione e la sperimentazione di Bagni di Foresta;
   - la consulenza per interventi di promozione e sperimentazione della biofilia in ambito urbano;
   - l'utilizzo delle nuove tecnologie per rendere possibile l'esperienza della natura anche attraverso il lavoro online.

Art. 4 Scopi e Finalità

1- L'associazione ha come finalità generali:

- La promozione ed il riconoscimento della figura professionale di Guide di Bagni di Foresta;
- Difendere il concetto di "Bagni di Foresta/Forest Bathing" dai tentativi di banalizzazione;
- Informare e sensibilizzare l'opinione pubblica circa i benefici dei Bagni di Foresta;

- Sviluppare la promozione della consapevolezza del valore della terra e di ogni sua forma di vita, appoggiando la creazione o il rafforzamento di zone di tutela naturalistica;
- Promuovere l'integrazione tra Bagni di Foresta e il comparto alloggio e ristorazione, ma anche con altri operatori di benessere e di turismo lento, rispettoso dell'ambiente;
- Promuovere la consapevolezza alla biofilia e ai benefici correlati in ambito naturale ed urbano;
- Promuovere e contribuire alla salvaguardia delle risorse e dell'ambiente;
- Favorire il coinvolgimento mirato di aziende, associazioni e comunità locali;
- Sostenere la ricerca e la formazione specifica;
- Promozione e riconoscimento della natura ed in particolare delle foreste come fonte di benessere e di effetti positivi sulla salute umana affinché possa diventare oggetto di prescrizioni come cura;
- Favorire la collaborazione con gli operatori sanitari, il mondo della ricerca e l'editoria per promuovere l'accesso di tutti ai Bagni di Foresta e una profonda coscienza ambientale.

2- L'Associazione ha come finalità particolari:
- Coordinare le guide ai fini dell'esercizio della professione, anche a livello amministrativo, fiscale e assicurativo, con riferimento alle regole definite dall'Associazione stessa e alla legislazione vigente in materia;
- Rappresentare, tutelare e promuovere i suoi associati e la figura professionale delle Guide di Bagni di Foresta, nei confronti di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
- Confrontarsi con enti pubblici e privati, altri operatori, altre associazioni, istituti di formazione e ogni altra struttura rappresentativa;
- Creare e promuovere per i propri soci formazione e aggiornamento;
- Tutelare la figura di Guida di Bagni di Foresta, sia in ambito legislativo che nella applicazione della normativa vigente, promuovendo l'immagine della categoria;
- Garantire la qualità professionale e deontologica degli associati e dei servizi prestati dall'associato, sviluppando un sistema di formazione e attestazione e fornendo anche un servizio per la risoluzione di eventuali controversie;
- Organizzare convegni, congressi, meeting, conferenze, seminari, corsi, stage, incontri, dibattiti, lezioni, prove pratiche, scambi culturali, momenti conviviali;
- Promuovere, organizzare e partecipare a progetti pilota di Bagni di Foresta;
- Partecipare a progetti a livello locale, regionale, nazionale, europeo e internazionale anche finanziati;
- Acquisire, coordinare e distribuire incarichi di accompagnamento e promozione dei Bagni di Foresta da parte di agenzie, tour operator, imprese, scuole, associazioni, enti ed istituzioni;

- Valorizzare l'esperienza in foresta in primis, ma anche trovare il modo di "portare" la foresta a chi non vi ha accesso per diversi motivi (es persone ospedalizzate, degenti delle case di riposo ecc.);
- Rilasciare attestati di qualità dei servizi prestati dall'associato, nel rispetto dei requisiti indicati dal presente Statuto e dal Regolamento.

ASSOCIATI, REQUISITI, AMMISSIONE

Art. 5 Soci

1. L'adesione a ABF, in conformità alle norme del presente Statuto, è consentita a chiunque abbia i requisiti stabiliti dal Regolamento Nazionale.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Ogni iscritto è libero di recedere dall'Associazione in qualunque momento e senza alcuna restrizione.
3. L'Associazione è composta da:
    a. Soci Fondatori.
    b. Soci Ordinari: possono essere soci ordinari le persone che svolgono come lavoro principale o come attività secondaria la professione di "Guida di Bagni di Foresta" previa accettazione della domanda di ammissione che ne attesta il possesso dei requisiti stabiliti dal Regolamento.
    c. Soci Onorari: potranno essere soci onorari le persone fisiche che abbiano interessi e finalità in linea con lo Statuto dell'Associazione e la cui presenza e attività possa contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 6 Ammissione

1. Per essere ammesso a ABF occorre inviare al Consiglio Direttivo Nazionale apposita domanda scritta corredata dalla documentazione stabilita dal Regolamento Nazionale.
2. Ogni socio deve comprovare il mantenimento dei requisiti professionali secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale e ha l'obbligo di partecipare alle attività di formazione professionale.
3. Gli iscritti, ad esclusione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento di una quota di ammissione e di una quota annuale di adesione nella misura stabilita per ciascuna categoria dall'Assemblea Nazionale dei soci su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale. Tutti gli iscritti sono tenuti, altresì, a collaborare con l'Associazione per il raggiungimento degli scopi associativi.

4. Per la risoluzione delle controversie sociali gli iscritti si obbligano a non adire le vie legali. Le controversie saranno sottoposte al giudizio del Collegio dei Probiviri secondo le modalità e nell'osservanza dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
5. L'iscrizione all'Associazione è subordinata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale, all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale e decorre dalla data di versamento della quota di adesione.
6. La quota di adesione ha durata annuale e decorre dal 1° gennaio dell'anno nel quale è stato effettuato il versamento.
7. L'iscrizione all'Associazione comporta l'accettazione del presente Statuto, del Regolamento Nazionale e degli altri provvedimenti emanati dagli organi sociali per il raggiungimento delle finalità associative.

Art. 7 Diritti ed obblighi degli iscritti

1. Tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota sociale hanno diritto a:
   a. Partecipare all'Assemblea Nazionale con diritto di parola;
   b. Usufruire dei servizi associativi;
   c. Partecipare alle attività e manifestazioni di ABF.
2. Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote, hanno diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.
3. I soci eletti a cariche sociali e i soci ordinari, non possono, per tutta la durata della carica o iscrizione all'associazione, assumere cariche sociali in altre Associazioni o Albi professionali affini o con scopi analoghi a quelli stabiliti dal presente Statuto, previa richiesta di autorizzazione al consiglio direttivo.
4. Tutti gli iscritti sono tenuti all'osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 8 Perdita della qualifica di iscritto

1. L'iscrizione ad ABF si perde per:
   a. Dimissioni presentate nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale;
   b. Decesso per le persone fisiche e cessazione delle attività per le persone giuridiche e gli Enti;
   c. Morosità, disposta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
   d. Radiazione, disposta dal Collegio dei Probiviri e, nei casi previsti dal Regolamento Nazionale, dall'Assemblea Nazionale;
2. La perdita a qualsiasi titolo, della qualità di iscritto non comporta la restituzione delle quote versate.

ORGANI SOCIALI E COMMISSIONI TECNICHE

Art. 9 Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
   - L'Assemblea Nazionale;
   - Il Consiglio Direttivo;
   - Il Comitato Esecutivo;
   - Le Sezioni Regionali;
   - Il Collegio dei Revisori dei Conti;
   - Il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 Assemblea Nazionale

1. Possono partecipare all'Assemblea Nazionale tutti gli iscritti in regola con il pagamento delle quote sociali.
2. Ogni Socio ha diritto ad un voto, oltre alla rappresentanza con delega scritta di massimo 2 Soci, per un totale di non più di 3 voti.
3. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale e gli altri soci che rivestono cariche sociali non possono ricevere deleghe e, se assenti, non possono essere rappresentati tramite delega ad altro socio.
4. Il Socio impossibilitato a presenziare all'Assemblea, può partecipare ugualmente alla votazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento Nazionale;
5. L'Assemblea Nazionale, organo sovrano dell'Associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo Nazionale almeno una volta l'anno e, altresì, quando ne facciano richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame dell'Assemblea:
   a. il Presidente dell'Associazione;
   b. almeno un decimo dei Soci;
   c. un terzo dei Membri del Consiglio Direttivo;
   d. il Collegio dei Revisori dei Conti.
6. La convocazione dell'Assemblea Nazionale, contenente il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, sia della prima che della seconda convocazione, deve avvenire almeno 20 giorni prima della data stabilita, secondo le modalità stabilite nel Regolamento Nazionale che conterrà anche le linee guida per i collegamenti in remoto ed i voti telematici.
7. L'Assemblea Nazionale è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente di persona o per delega la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. Essa

è valida in seconda convocazione ai sensi e per gli effetti dell'Art. 21 del Codice Civile Italiano.

8. L'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza dei voti espressi. L'astensione dal voto viene computata come voto negativo. I deliberati dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli iscritti, fatto salvo il diritto di recesso.
9. L'Assemblea Nazionale:
   a. Delibera sul programma annuale formulato dal Consiglio Direttivo, sulle priorità di attuazione e sulle modalità operative per il raggiungimento degli scopi associativi;
   b. Delibera, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, in merito al bilancio consuntivo, a quello preventivo e in merito alla relazione sulla gestione economica;
   c. Delibera in merito alla relazione sulle attività sociali già svolte;
   d. Nomina i Revisori dei Conti, i Probiviri e i Soci onorari;
   e. Elegge i membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
   f. Stabilisce, per ogni categoria di iscritti, le quote di ammissione, le quote di adesione annuali e le relative ripartizioni tra Associazione Nazionale e Sezioni Regionali;
   g. Approva lo Statuto, il Regolamento Nazionale ed eventuali altri regolamenti di settore e relative modifiche;
   h. Delibera, sul ricorso, in merito alla richiesta di costituzione di Sezione Regionale respinta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
   i. Delibera, nei casi previsti dal Regolamento Nazionale, sulle decisioni di radiazione dei soci o di decadenza da cariche e/o incarichi sociali;
   j. Delibera lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del fondo comune e la nomina di uno o più liquidatori.
   k. Previa decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, all'Assemblea Nazionale possono partecipare, come ospiti, personalità non iscritte all'Associazione.

Art. 11 Consiglio Direttivo Nazionale

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale è formato dai Rappresentanti delle Sezioni Regionali, eletti dall'Assemblea Nazionale in ragione di un membro per ogni Sezione Regionale o Interregionale regolarmente costituita alla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale, con un numero di membri da 5 a 7.
2. Il primo Consiglio nominato con l'atto costitutivo resterà in carica tre anni ed è composto da cinque soci Fondatori.
3. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, iscritti da almeno due anni all'associazione, devono essere in regola con il pagamento delle quote associative e non devono essere stati oggetto di provvedimenti disciplinari disposti dagli organi sociali.

4. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono componenti di diritto del Consiglio Direttivo della Sezione Regionale di provenienza, durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per mandati successivi.
5. I membri del Consiglio Direttivo Nazionale, per tutta la durata del mandato, non possono assumere o conservare cariche sociali diverse da quelle eventualmente attribuite loro dal Consiglio Direttivo Nazionale stesso.
6. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente e, se necessario, il Tesoriere e il Segretario Nazionale. Può, altresì, affidare ai suoi membri, sulla base delle competenze professionali di ciascuno, determinati incarichi associativi.
7. La mancata presenza, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale determina la sospensione della carica, la segnalazione alla Sezione Regionale di provenienza ed il deferimento al Collegio dei Probiviri per i provvedimenti del caso.
8. Qualora per qualsiasi motivo, durante il mandato, venga meno un Consigliere, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a nominare il successore in base alla relativa graduatoria regionale dei non eletti, stilata dal Consiglio Direttivo in sede di votazione. In assenza di non eletti, l'elezione del nuovo rappresentante regionale, verrà effettuata durante la prima Assemblea Nazionale utile. I membri eventualmente così nominati durano in carica sino alla scadenza di tutto il Consiglio Direttivo. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre provvedere alla sua integrale sostituzione, secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale.
9. Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato dal Presidente, almeno due volte l'anno e sentiti i componenti del Comitato Esecutivo, ogni volta lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo Nazionale è altresì convocato quando ne facciano richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, almeno un terzo dei suoi componenti o il Collegio dei Revisori dei Conti.
10. La convocazione deve avvenire con e-mail o fax o lettera raccomandata A/R da inviarsi almeno 10 giorni prima della riunione; in caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con un preavviso minimo di 5 giorni a mezzo posta certificata o telegramma.
11. Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in loro assenza, dal Consigliere più anziano presente.
12. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale, redatti su apposito libro, sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Vicepresidente devono recare in calce la firma di chi ha presieduto la riunione e, qualora eletto, del Segretario Nazionale.

13. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo Nazionale delibera a maggioranza dei presenti. L'astensione dal voto viene computata come voto negativo e in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non sono ammesse deleghe.
14. Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono validamente costituite, anche in assenza delle suddette modalità di convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri.
15. Alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale partecipano, su richiesta, o previo formale invito, i Presidenti delle Commissioni istituite dal Consiglio Direttivo stesso ai sensi del presente articolo.
16. Il Consiglio Direttivo delibera a voto palese, fatta eccezione per le decisioni relative al conferimento di cariche sociali ai Consiglieri.
17. Il Consiglio Direttivo delibera su tutti i provvedimenti intesi al funzionamento e allo sviluppo di ABF ed in particolare:
    a. Promuove e coordina le attività dell'Associazione, in armonia con le indicazioni dell'Assemblea Nazionale agendo anche nei confronti di enti privati e pubblici, nazionali od internazionali, e prendendo le iniziative che di volta in volta appaiono più opportune;
    b. Elabora e sottopone all'Assemblea Nazionale, il programma annuale, le priorità di attuazione e le modalità operative per il raggiungimento degli scopi associativi;
    c. Provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed all'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione, avendo il potere di autorizzare la stipula di qualsiasi contratto e di nominare eventuali procuratori, stabilendone i relativi poteri;
    d. Sottopone all'Assemblea Nazionale il bilancio consuntivo, quello preventivo ed una relazione sulla gestione economica;
    e. Sottopone all'Assemblea Nazionale le proposte relative alla definizione delle quote di ammissione, delle quote di adesione annuali e le relative ripartizioni tra Associazione Nazionale e Sezioni Regionali;
    f. Sottopone all'Assemblea Nazionale l'approvazione dello Statuto, del Regolamento Nazionale, degli eventuali altri regolamenti di settore e delle relative modifiche;
    g. Definisce le regole di condotta professionale, del sistema di valutazione, qualificazione e verifica periodica della professionalità dei soci e le relative modifiche;
    h. Sottopone all'Assemblea Nazionale, su ricorso dell'interessato, i provvedimenti di radiazione o di decadenza da cariche e/o incarichi sociali del socio resosi colpevole di atti di incapacità e/o di indegnità professionale tali da screditare l'Associazione e/ o di attività in contrasto con le finalità e gli interessi dell'Associazione;

l. Esamina le domande di ammissione all'Associazione, ne decide l'ammissibilità e provvede ad inserire i richiedenti ammessi nelle diverse categorie previste dallo Statuto;
m. Delibera in merito alle domande presentate dagli iscritti per il passaggio di categoria;
n. Propone all'Assemblea Nazionale la nomina dei Revisori dei Conti, dei Probiviri e dei soci onorari;
o. Istituisce Commissioni e Tavoli di Lavoro alle quali affida determinati compiti istituzionali, chiamandone a far parte anche personalità esterne a ABF;
p. Definisce, nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Nazionale e delle altre deliberazioni degli organi sociali, gli ambiti operativi delle cariche e degli incarichi affidati ai suoi membri;
q. Propone all'Assemblea Nazionale l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo Nazionale;
r. Delibera sulle richieste di costituzione delle Sezioni Regionali. Qualora la richiesta di costituzione venga respinta, la decisione del CDN deve essere motivata, ed è ammesso il ricorso all'Assemblea Nazionale che diventa l'organo deliberante definitivo;
s. Vigila sul rispetto e sull'applicazione scrupolosa dello Statuto, del Regolamento Nazionale e delle altre deliberazioni degli organi sociali;
t. Delibera in merito all'accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
u. Dichiara decaduto l'iscritto moroso;
v. Delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione;
w. Propone all'Assemblea Nazionale lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del fondo comune e la nomina di uno o più liquidatori.

Art. 12 Comitato Esecutivo

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono realizzate dal Comitato Esecutivo che è composto dai seguenti membri del Consiglio Direttivo Nazionale:
   - Il Presidente dell'Associazione;
   - Il Vice Presidente;
   - Il Tesoriere ed il Segretario Nazionale se nominati.
2. Previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, il Comitato Esecutivo può essere integrato con altri membri, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo stesso.
3. Per le convocazioni delle riunioni del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative delibere si applicano, ove compatibili, le norme previste dal presente Statuto per le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 13 Presidente Nazionale

1. Il Presidente Nazionale rappresenta ABF a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Esecutivo, ed è responsabile della esecuzione delle decisioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale.
2. In caso di urgenza, il Presidente, sentiti i componenti del Comitato Esecutivo, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo Nazionale. Le decisioni assunte, per avere validità, devono, entro 20 giorni, essere ratificate dal Consiglio Direttivo Nazionale.
3. Il Presidente Nazionale, previa approvazione del Consiglio Direttivo Nazionale e previa definizione della durata e dei limiti della delega, può attribuire parte dei suoi poteri, compresa la firma e la rappresentanza legale al Vicepresidente o agli altri membri del Comitato Esecutivo.

Art. 14 Collegio dei Revisori dei Conti o revisore unico

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di 3 membri competenti nel settore contabile: di cui 1 effettivo, iscritto all'Albo dei revisori contabili, e due supplenti. I componenti del Collegio sono nominati dall'Assemblea Nazionale tra i soci che non rivestono cariche sociali o anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio:
    a. Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale dell'Associazione ne esamina i bilanci e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio;
    b. Esprime il proprio parere consultivo in merito alle operazioni finanziarie dell'Associazione;
    c. Ogni anno redige e presenta all'Assemblea Nazionale una relazione sui bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Tesoriere;
    d. Cura la tenuta del libro verbali delle riunioni del Collegio.
3. Il Collegio è presieduto dal membro effettivo iscritto all'Albo dei Revisori contabili. Le riunioni del Collegio sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. Il Collegio interviene all'Assemblea Nazionale di approvazione dei bilanci e previo formale invito, partecipa anche alle altre riunioni dell'Assemblea Nazionale, a quelle del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 15 Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea Nazionale tra i soci che non rivestono cariche sociali o anche tra i non soci. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Collegio è l'organo giudicante dell'Associazione. Esso ha il compito di risolvere tutte le controversie sociali sorte tra gli iscritti, tra questi e l'Associazione e tra i suoi Organi sociali.
3. Il Collegio giudica ex bono et aequo e le sue decisioni sono vincolanti ed inappellabili ad esclusione dei provvedimenti di decadenza dalle cariche e/o dagli incarichi associativi e di radiazione che possono, a cura degli interessati, essere appellati all'Assemblea Nazionale.
4. Il Collegio è presieduto da un Presidente nominato al suo interno. Le riunioni del collegio sono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
5. Il Collegio interviene all'Assemblea Nazionale durante la quale devono essere decisi i provvedimenti di decadenza dalle cariche e/o dagli incarichi associativi e quelli di radiazione e, previo formale invito, partecipa anche alle altre riunioni dell'Assemblea Nazionale, a quelle del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo.

Art. 16 Tesoriere

1. Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi membri e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale stesso. Egli è responsabile della gestione economica dell'Associazione.
2. Il Tesoriere ha, in particolare, il compito di:
    a. Tenere e controllare la documentazione contabile relativa alla gestione economica dell'Associazione;
    b. Tenere il bilancio economico dell'Associazione;
    c. Firmare, congiuntamente con il Presidente Nazionale o con un suo delegato, gli atti finanziari di straordinaria amministrazione;
    d. Curare la riscossione e la custodia delle quote associative e degli altri introiti dell'Associazione;
    e. Curare l'erogazione dei fondi per gli impegni di spesa deliberati dell'Assemblea Nazionale o dal Consiglio Direttivo Nazionale;
    f. Provvedere, entro 45 giorni dopo la chiusura dell'esercizio sociale, alla redazione del bilancio consuntivo ed entro 3 mesi prima della chiusura, alla redazione di quello preventivo e presentarli, accompagnati da una relazione, all'Assemblea Nazionale;

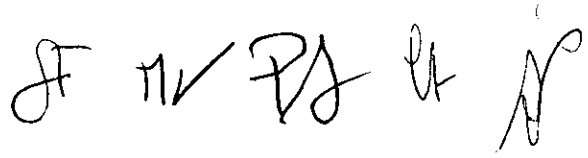

g. Presentare alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale un resoconto sui movimenti e sulla situazione di cassa dell'Associazione.

3. Per l'esecuzione dei compiti assegnati dallo Statuto, il Tesoriere può avvalersi della collaborazione dei componenti del Comitato Esecutivo e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, di strutture esterne.

Art. 17 Segretario Nazionale

1. Il Segretario Nazionale è eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i suoi membri e dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale stesso. Egli è responsabile dell'organizzazione e della gestione della Segreteria Nazionale.
2. Il Segretario Nazionale ha, in particolare, il compito di:
   a. Curare i collegamenti tra gli organi sociali;
   b. Curare la trasmissione/diffusione delle informazioni e degli atti associativi all'interno ed all'esterno dell'Associazione;
   c. Curare la convocazione, la gestione delle Assemblee Nazionali, delle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e del Comitato Esecutivo e la redazione dei rispettivi verbali;
   d. Curare la conservazione di ogni documento interno all'Associazione e l'accesso dei soci ai medesimi secondo i criteri di riservatezza dei dati stabiliti dalle leggi vigenti e dal Consiglio Direttivo Nazionale;
   e. Curare l'aggiornamento del Registro Nazionale degli iscritti;
   f. Provvedere ai servizi amministrativi dell'Associazione.
3. Per l'esecuzione dei compiti assegnati dallo Statuto, il Segretario Nazionale può avvalersi della collaborazione dei componenti del Comitato Esecutivo e, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, di strutture esterne.

Art. 18 Compensi e rimborsi

1. Ai soci eletti a cariche sociali ed agli iscritti che hanno ricevuto incarichi associativi non è dovuto alcun compenso.
2. Le modalità per il rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per lo svolgimento di attività connesse con le cariche e/o gli incarichi associativi sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposito regolamento.

Art 19 Sezioni Regionali e Coordinatore Regionale

1. L'Associazione opera sul territorio nazionale attraverso le Sezioni Regionali.
2. Ogni Sezione Regionale coincide con i confini geografici di una Regione del territorio nazionale.
3. Sezioni formate da più regioni (c.d. interregionali) possono essere costituite solo nei casi in cui, in due regioni confinanti, non vi sia il numero minimo di soci previsto dal Regolamento Nazionale per la costituzione di una Sezione Regionale. Alle Sezioni Interregionali si applicano le norme previste per le Sezioni Regionali.
4. Ogni Sezione Regionale, nella rispettiva regione di competenza, ha il compito di contribuire, nei limiti e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, dal Regolamento Nazionale e dalle altre deliberazioni degli Organi sociali, al raggiungimento degli scopi associativi.
5. In mancanza del numero minimo di partecipanti ad una sezione regionale il Consiglio Direttivo può nominare un Coordinatore Regionale che promuova e rappresenti l'associazione sul territorio e che resta in carica fino alla creazione della Sezione Regionale.

Art. 20 Commissione Tecnico-scientifica

1. La Commissione Tecnico-scientifica è un organo tecnico alle dipendenze del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con il compito di coordinare le attività culturali, scientifiche, formative e di aggiornamento dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Regolamento Nazionale.

2. La Commissione Tecnico-scientifica è composta da un numero di membri definito dal Consiglio Direttivo da un minimo di tre fino a un massimo di cinque e viene nominata dal Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio Direttivo, all'atto della nomina della Commissione Tecnico-scientifica, ne nomina, all'interno della stessa, un Presidente.

4. I membri della Commissione Tecnico-scientifica, possono essere scelti con preferenza tra gli associati ma anche in tutto o in parte fra persone esterne all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

5. In ogni caso i componenti debbono avere comprovata esperienza e competenza professionale nei settori di interesse dell'Associazione e nel settore della formazione. Essa si può avvalere della collaborazione di eventuali enti, società o personalità esterne all'Associazione.

6. I membri della Commissione Tecnico-scientifica durano in carica tre anni e possono essere rinnovati senza limite al numero di volte.

Bilancio, Patrimonio ed esercizio sociale

Art. 21 Fondo comune

1. Il fondo comune e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituite dalle quote di adesione degli iscritti, dai contributi e sovvenzioni di enti pubblici e privati, dai beni che per qualsiasi titolo pervengono all'Associazione, dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dagli investimenti mobiliari ed immobiliari, dai proventi dovuti da manifestazioni e dalle attività, dagli interessi del fondo patrimoniale.
2. Fatti salvi gli importi delle quote di ammissione e di iscrizione annuale determinati per ciascuna categoria di iscritti dall'Assemblea Nazionale, i relativi versamenti possono essere di qualunque entità, ma in nessun caso essi sono trasmissibili, rivalutabili o ripetibili.
3. Il versamento delle quote sociali non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.
4. Durante la vita dell'Associazione, non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 22 Esercizi sociali

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà al 31/12/2022.
2. Per 20 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale di approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, copia dei medesimi è a disposizione degli iscritti presso la sede nazionale dell'Associazione e presso le sedi delle Sezioni Regionali.

Norme finali e generali

Art. 23 Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del fondo comune devono essere approvati dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei voti espressi da almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto comprese le deleghe;
2. In caso di approvazione dello scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Nazionale provvede a nominare uno o più liquidatori per la devoluzione del fondo comune.
3. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum richiesto per lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a convocare una nuova Assemblea Nazionale entro tre mesi dalla data di svolgimento della precedente. Se anche in questo caso non si raggiunge il quorum richiesto, il Consiglio Direttivo Nazionale dichiara sciolta l'Associazione e provvede a nominare uno o più liquidatori per la devoluzione dell'eventuale fondo residuo. Qualora il Consiglio Direttivo Nazionale risulti non operante, l'obbligo di nomina dei liquidatori per la devoluzione dell'eventuale fondo residuo spetta al Presidente, o al Vicepresidente o agli altri componenti del Comitato Esecutivo.
4. In caso di scioglimento dell'Associazione, o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, l'eventuale fondo comune residuo sarà devoluto ad enti e/o organizzazioni con finalità analoghe, o ad Enti di beneficenza escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli iscritti.

Art. 24 Regolamento Nazionale

1. Le modalità di gestione dell'Associazione, nel rispetto delle norme Statutarie, sono contenute nel Regolamento Nazionale predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea Nazionale.
2. Il Regolamento Nazionale può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale o di ogni socio avente diritto di voto. L'Assemblea Nazionale delibera in merito ai sensi dell'art.9 dello Statuto.
3. Per la modifica dei regolamenti settoriali predisposti dal Consiglio Direttivo Nazionale si applica quanto stabilito al comma precedente.

Art. 25 Modifiche dello Statuto

1. Lo Statuto può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale, o di almeno un decimo dei Soci aventi diritto di voto, o di almeno due Consigli Direttivi Regionali.
2. Le modifiche devono essere approvate dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza dei voti espressi da almeno la metà dei soci aventi diritto al voto, comprese le deleghe.

Art. 26 Norme di legge

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 27 Norma transitoria

1. Per tutto il primo mandato il CDN è composto da 5 soci Fondatori
2. Allo scopo di favorire lo sviluppo della struttura territoriale dell'Associazione, per tutto il primo mandato, i Rappresentanti delle regioni possono essere nominati dall'assemblea anche sulla base delle proposte, non vincolanti, presentate, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, dai soci di ogni regione.

MATTEO VOLL

PATRIZIA SCHIANINA

CRISTINA TOSI

STEFANIA FURLAN

ANNA PUGLIESE